



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 20 del 30 Agosto 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/AA FIGC inerente i provvedimenti della Procura Federale a carico della società POL. LUZZESE CALCIO 1965 e alcuni propri tesserati;

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA FIGC inerente i provvedimenti della Procura Federale a carico della società F.C.D. CITTA DI GUARDAVALLE 1975;

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA FIGC inerente i provvedimenti della Procura Federale a carico del Sig. Pasquale Morrone, Maria Oliverio e della società A.S.D. FARADOMUS.

Si rimette altresì in allegato il **dispositivo 0023/CFA/2024-2025 della Corte Federale d'Appello** (procedimento n. 0014/CFA/2024-2025) a carico della società Città di Siderno ed alcuni propri tesserati.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

SALUTO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PRESIDENTE L.N.D.

Inizia una nuova stagione sportiva, un momento atteso da tutti noi che viviamo il calcio con passione, dedizione e spirito di comunità. Con le "anteprime" di Serie D, per quanto riguarda la Coppa Italia, e del campionato di Eccellenza già al via in alcune Regioni, il pallone ha già iniziato a rotolare velocemente sui campi di tutta Italia che nei prossimi dieci mesi ospiteranno oltre mezzo milione di gare ufficiali tra attività dilettantistica e quella puramente giovanile. Dalla quarta serie italiana per arrivare alla Terza Categoria, passando per il calcio femminile, il futsal e il beach soccer, sono davvero tantissimi gli appuntamenti in calendario al quale si aggiunge anche la UEFA Regions' Cup che vedrà la Liguria giocarsi in casa le possibilità di rappresentarci all'ultimo atto del torneo continentale.

Mentre ci prepariamo a vivere tutte le emozioni che questo sport è in grado di regalare, è giusto riflettere su ciò che questo nuovo anno sportivo rappresenta, sia per il nostro movimento, sia per il contesto più ampio in cui operiamo. La scorsa stagione ha visto l'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento sportivo, un cambiamento epocale il cui impatto solo ora, a distanza di un anno, sarà più chiaro. Da parte sua la LND continuerà il confronto serrato e il dialogo con le istituzioni per trovare i correttivi adeguati a tutela delle società. Non possiamo, infatti, ignorare le difficoltà che questo processo di riforma ha comportato e comporterà, soprattutto per il calcio dilettantistico che rappresenta un presidio fondamentale per il valore educativo e sociale dello sport riconosciuto anche nella Costituzione Italiana.

In questa situazione complessa le società hanno risposto con grande senso di responsabilità, e sono certo che lo stesso spirito guiderà il percorso di rinnovamento delle cariche elettive della Lega Nazionale Dilettanti e più avanti della Federazione. L'auspicio è che tutte le componenti del nostro sistema possano convergere in una visione comune e in una collaborazione sincera e costruttiva, capace di affrontare le sfide future e dare forza al calcio italiano nel panorama nazionale e internazionale.

Con queste premesse, auguro a tutti una stagione ricca di soddisfazioni sul campo e fuori, nella convinzione che il nostro impegno e la nostra passione sapranno fare ancora una volta la differenza.

Giancarlo Abete
Presidente Lega Nazionale Dilettanti

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ERRATA CORRIGE C.U. N. 19 - ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
BIANCHI	GIANPIERO	17.11.2008	A.S.D. AEK CROTONE	28.08.2024	03.07.2025

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 889 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonello MAIO, Francesco SCARDAMAGLIA, Gianluca CORTESE, Francesco FILIDORO, Samuel CAPUTO, Manolo MOSCIARO, Francesco CAPUTO, Domenico BUONGIORNO, Francesco Antonio TENUTA, Henry Ndubueze OKOROJI, Francesco PERRI, Bright IDANOSA e Luca SCARPELLI, e della società POL. LUZZESE CALCIO 1965, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONELLO MAIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Luzzese Calcio 1965, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito al sig. Gianluca Cortese di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente addetto all'arbitro in occasione della gara *Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza* del 10.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso non fosse tesserato per la Luzzese Calcio 1965;

FRANCESCO SCARDAMAGLIA, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Luzzese Calcio 1965, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso presentato, prima dell'inizio della gara *Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza* del 10.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, al momento del riconoscimento da parte dell'arbitro ed all'ingresso delle squadre in campo per la foto di rito, con la bocca coperta da un nastro adesivo in segno di protesta per la designazione arbitrale di un direttore di gara della sezione AIA di Rossano;

GIANLUCA CORTESE, all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Luzzese Calcio 1965, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente Addetto all'arbitro in occasione della gara *Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza* del 10.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, sebbene non fosse tesserato per tale società;

FRANCESCO FILIDORO, SAMUEL CAPUTO, MANOLO MOSCIARO, FRANCESCO CAPUTO, DOMENICO BUONGIORNO, FRANCESCO ANTONIO TENUTA, HENRY NDUBUEZE OKOROJI, FRANCESCO PERRI, BRIGHT IDANOSA e LUCA SCARPELLI, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società Luzzese Calcio 1965, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi gli stessi presentati, prima dell'inizio della gara *Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza* del 10.2.2024 valevole

per il campionato di Prima Categoria, al momento del riconoscimento da parte dell'arbitro ed all'ingresso delle squadre in campo per la foto di rito, con la bocca coperta da un nastro adesivo in segno di protesta per la designazione arbitrale di un direttore di gara della sezione AIA di Rossano;

POL. LUZZESE CALCIO 1965, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Antonello Maio ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Gianluca Cortese ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonello MAIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. LUZZESE CALCIO 1965, e dai Sig.ri Francesco SCARDAMAGLIA, Gianluca CORTESE, Francesco FILIDORO, Samuel CAPUTO, Manolo MOSCIARO, Francesco CAPUTO, Domenico BUONGIORNO, Francesco Antonio TENUTA, Henry Ndubueze OKOROJI, Francesco PERRI, Bright IDANOSA e Luca SCARPELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonello MAIO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Francesco SCARDAMAGLIA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca CORTESE, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Francesco FILIDORO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Samuel CAPUTO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Manolo MOSCIARO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Francesco CAPUTO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Domenico BUONGIORNO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Francesco Antonio TENUTA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Henry Ndubueze OKOROJI, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Francesco PERRI, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Bright IDANOSA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Luca SCARPELLI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società POL. LUZZESE CALCIO 1965;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1008 pfi 23-24 adottato nei confronti della società F.C.D. CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975, avente ad oggetto la seguente condotta:

F.C.D. CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri Antonio Ussia e Giuseppe Amato, tesserati per la medesima società all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo MENNITI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C.D. CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società F.C.D. CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1068 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Pasquale MORRONE, Maria OLIVERIO, e della società A.S.D. FARADOMUS, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE MORRONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Faradomus, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Faradomus, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. S.C. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Faradomus, nel campionato Pulcini Grassroots Crotone per la stagione sportiva 2023-2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere affidato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria "Pulcini" alla sig.ra Oliverio Maria, pur essendo quest'ultima sprovvista della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del regolamento del Settore Tecnico;

MARIA OLIVERIO, all'epoca dei fatti vice presidente della società ASD Faradomus, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa consentito e comunque non impedito la partecipazione del calciatore sig. S.C., nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Faradomus, nel campionato Pulcini Grassroots Crotone per la stagione sportiva 2023-2024, nonostante lo stesso non fosse tesserato per tale società; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. G, del regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere svolto, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società ASD Faradomus militante nella categoria "Pulcini"

pur essendo sprovvista della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. FARADOMUS, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Morrone Pasquale e Oliverio Maria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria OLIVERIO e dal Sig. Pasquale MORRONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FARADOMUS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale MORRONE, di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria OLIVERIO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. FARADOMUS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0023/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0014/CFA/2024-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Marco La Greca - Componente

Silvia Coppari - Componente (Relatore)

Visto il reclamo numero 0014/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 05.08.2024;

Relatore all'udienza del 29.08.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Silvia Coppari e uditi l'Avv. Alessandro D'Oria per la reclamante e l'Avv. Vincenzo Belcastro per la società A.S.D. Città di Siderno e per i Sig.ri Giuseppe Pagano e Vincenzo Fuda;

ha pronunciato il seguente:

DISPOSITIVO

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Giuseppe Pagano: l'inibizione di mesi 3 (tre);
- al Sig. Vincenzo Fuda: la squalifica per 6 (sei) giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza;
- alla società A.S.D. Città di Siderno: la sanzione dell'ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Silvia Coppari

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello